

STATUTO

**COOPERATIVA MEDICINA
TERRITORIO AMBIENTE -
COMETA 99
COOPERATIVA SOCIALE, IN
SIGLA: "COMETA 99"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA GIARDINI 466

Numero REA: MO - 312497

Codice fiscale: 02561780368

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato =A= al Numero di Repertorio 8.633/1.788 -----

STATUTO -----

TITOLO I -----

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA -----

ART. 1 (DENOMINAZIONE) -----

E' costituita ai sensi della legge 381/1991 la società cooperativa denominata
“**COOPERATIVA MEDICINA TERRITORIO AMBIENTE - COMETA 99 – cooperativa sociale**”, in sigla: “**COMETA 99**”. -----

ART. 2 (SEDE) -----

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Modena, all’indirizzo risultante al
Registro delle Imprese. -----

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia
che all’estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione
dell’organo amministrativo. -----

ART. 3 (DURATA) -----

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata una o
più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,
fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci. -----

TITOLO II -----

MODELLO SOCIETARIO -----

SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA -----

ART. 4 (MODELLO SOCIETARIO) -----

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata
in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di
società cooperative. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. -----

ART. 5 (PREVALENZA) -----

A norma dell’articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutua-
lità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: -----

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-
fettivamente versato; -----

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi; -----

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----

4. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patri-
monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-
turi, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Promocoop Spa. -----

ART. 6 (SCOPO SOCIALE) -----

La cooperativa opera per la tutela della dignità del singolo in tutte le sue espres-
sioni e per la rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di
libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’e-
sercizio del diritto alla salute, alla tutela giuridica e sociale, all’istruzione, alla for-
mazione, al lavoro e alla cultura secondo i principi ispiratori della Carta Costitu-
zionale, in particolare degli articoli 3, 32 e 38. -----

La Cooperativa si propone lo scopo di perseguire l’interesse generale della comu-
nità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione di servizi socio-sanitari, educativi e sociali (art. 1 legge 381/91, lettera

a), nonché lo svolgimento di attività economiche che favoriscano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 legge 381/91, lettera b). -----

La Cooperativa, costituita da persone a vario titolo interessate al perseguimento delle finalità generali sopra indicate, opererà secondo i principi della mutualità, associando coloro che prestano la propria attività di lavoro nella cooperativa, creando per essi opportunità di lavoro e operando per migliorarne la condizione. -

ART. 7 (OGGETTO SOCIALE) -----

La cooperativa sociale conformemente alla legge 381/91, non persegue alcuna finalità di lucro. -----

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

La cooperativa - per ciò che concerne il dettato dell'art. 1 L. 381/91 lettera a) - si propone di attuare gli scopi elencati nell' art. 6 del presente Statuto, senza fini di speculazione privata; a tal fine potrà: -----

- gestire ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi, day hospital, hospice, centri diurni, ospedali, centri di fisioterapia e, in genere, ogni tipo di strutture nelle quali svolgere direttamente attività sanitaria e socio-sanitaria; -----

- gestire servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso l'attività dei propri soci, anche presso strutture pubbliche o di terzi o presso il domicilio degli assistiti, anche in conformità a contratti o convenzioni; -----

- svolgere attività di educazione sanitaria e di formazione di personale sanitario e socio-sanitario; organizzare e attuare, in genere, corsi e attività formative e informative, in materia di tutela della salute; -----

- svolgere attività di prevenzione sanitaria attraverso progetti d' ingegneria sanitaria-ambientale (valutazione dei rischi legati all' atmosfera alle acque, ai rifiuti solidi, all' inquinamento acustico ed elettromagnetico ed all' impatto ambientale in generale); o comunque intesi per favorire il miglioramento della capacità di comunicazione, della qualità di vita e del superamento delle barriere da parte delle persone svantaggiate o disabili nel proprio habitat; -----

- svolgere attività di prevenzione sanitaria attraverso progetti d' intervento negli ambienti di lavoro (ai sensi della L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni); -----

- svolgere attività di ricerca e formazione nei settori sanitario-assistenziali ed in quelli di attività psicosociale (scuola, servizi sociali, istituti di recupero, etc.). -----

- svolgere attività teorica e pratica nei settori della medicina legale e della psichiatria forense, con particolare riguardo alla mediazione familiare, sociale e giuridica; -----

- organizzare e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni di volontariato e di promozione sociale e/o organismi non profit, iniziative volte a diffondere la cultura e la pratica della Mediazione in ambito Familiare, Scolastico, Sociale e Penale; -----

- svolgere ogni altra attività e attuare ogni iniziativa che sia ritenuta utile per dare corpo a progetti di prevenzione e contrastare la cronicizzazione delle patologie al fine di migliorare la qualità della vita per il soggetto, perseguendo, nello stesso tempo, il contenimento della spesa sociale; -----

- gestire direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, associazioni e/o organismi non profit, servizi d'assistenza giuridica, fiscale, medica, riabilitativa e medico-legale, rivolti ai soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio, di emarginazione o nelle altre condizioni previste nella Legge 9 gennaio 2004 n° 6; -----

- organizzare, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, associazioni e/o organismi non profit iniziative di informazione, ricerca, studio e di formazione professionale per tutti gli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali e legali interessati alle problematiche relative all'istituzione dell'Amministratore di Sostegno, come figura istituzionale potenzialmente sostitutiva degli istituti della interdizione e della inabilitazione, ed alle norme di attuazione e di coordinamento previste dalla Legge 9 gennaio 2004 n° 6, con particolare riferimento agli attuali artt. 388 e 404-429 del codice civile; -----

- gestire servizi educativi quali asili, scuole per favorire oltre all'istruzione anche una crescita umana e sociale degli utenti; -----

- gestire direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni di volontariato e di partecipazione sociale e/o organismi non profit, interventi di informazione e formazione rivolti a genitori, insegnanti, educatori ed a tutti coloro che a vario titolo intervengono nei processi educativi, con lo scopo di far conoscere le tappe più significative dello sviluppo psicologico ed affettivo al fine di favorire una maggior conoscenza del ruolo di ciascuno nei confronti del proprio compito educativo e prevenire in tal modo forme di disagio minorile; -----

- organizzare e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati Congressi, Convegni, Seminari, Corsi di aggiornamento professionale per medici, psicologi ed operatori parasanitari e socio-sanitari; -----

- svolgere attività editoriale di pubblicazioni su tematiche inerenti alle finalità della cooperativa. -----

La cooperativa potrà inoltre attuare lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, lettera b, della Legge 381/91, mediante: -----

- la gestione e la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavorazione sia alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi; -----

- la realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private; -----

- la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata; -----

- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, Servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate; -----

- la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla Cooperativa o anche realizzati da terzi; -----

- la conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche; -----

- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali; -----

- la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo; -----

- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici; -----

- la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche

che private; -----
- la realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio. -----
Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà: -----
1. compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; -----
2. stipulare convenzioni e instaurare rapporti con enti e strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori in genere; -----
3. stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti, per eseguirli direttamente, anche in associazione con altre imprese, pubbliche e private; -----
4. svolgere - anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo - attività di formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le attività della cooperativa o ne richieda la collaborazione o la prestazione; -----
5. svolgere le attività sopra elencate o singole fasi delle stesse sia in forma di gestione diretta, che per conto di terzi, in base a contratti di appalto, convenzione o simili; -----
6. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; -----
7. emettere azioni di partecipazione cooperativa, obbligazioni ed altri strumenti finanziari; -----
8. ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento approvato dall' Assemblesociale; -----
9. assumere partecipazioni in altre imprese; -----
10. svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività educative che non trovino in sé stesse possibilità di autosufficienza economica; -----
11. svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali, anche attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali; -----
12. svolgere qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, con esclusione, in ogni caso, delle operazioni previste dalla legge n. 1 del 02.01.1991; -----
13. dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche. -----
La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c. -----
La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. -----
----- **TITOLO III** -----
----- **SOCI** -----

ART. 8 (REQUISITI DEI SOCI) -----

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. -----

- **Soci lavoratori svantaggiati:** Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. -----

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. -----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. -----

- **Soci in prova:** la Cooperativa potrà attribuire la qualità di "socio in prova" a chi intenda valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa quale socio cooperatore-prestatore di lavoro. -----

I *soci in prova* costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci-lavoratori. Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a 5 (cinque) anni; al termine di tale periodo egli assumerà automaticamente la qualità di socio ordinario, con ogni conseguente diritto e obbligo. -----

Il socio in prova ha diritto di voto unicamente in relazione alle deliberazioni inerenti il bilancio. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere al termine di ciascun esercizio sociale, con preavviso di almeno tre mesi. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto: -----

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del

suo inserimento nell'impresa; -----

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o il mancato conseguimento degli obiettivi formativi. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----

• **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. -----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. -----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. -----

• Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di nove soci. -----

• Possono essere ammessi alla cooperativa, anche soci, denominati **soci sovventori**, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. -----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla definizione della normativa vigente. -----

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. -----

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. -----

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c. -

ART. 9 (PROCEDURA DI AMMISSIONE, OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI) -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti: -----

Se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento. -----

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla

nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -----

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione. -----

Si devono indicare inoltre: -----

– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; ---

– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. -----

L' ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell' interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessate annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l' ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull' istanza si pronunci l' assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all' ammissione dei nuovi soci. -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

- a versare la quota sociale sottoscritta e l' eventuale sovrapprezzo nei termini indicati nello statuto; -----

- ad osservare il regolamento interno, le deliberazioni legalmente prese dall' assemblea dei soci e dall'Organo Amministrativo e lo statuto; -----

- a partecipare all'autofinanziamento della società, nei modi e nei termini che saranno fissati dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea dei Soci. -----

Ogni socio ha diritto: -----

a) di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità indicate all'atto dell'ammissione, compatibilmente con le possibilità della società; -----

b) di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;

c) di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci; -----

d) di prendere visione, nei 15 giorni che precedono l' assemblea del bilancio annuale e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

ART. 10 (QUOTE) -----

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi). -----

I soci cooperatori, compresi i soci volontari, sono obbligati a versare, nei termini fissati (dal Consiglio di Amministrazione) dall'organo amministrativo, oltre all'importo della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dall'organo amministrativo, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; -----

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera l'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo. -----

ART. 11 (MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO) -----

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. -----

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. -----

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. -----

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità. -----

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro. -----

ART. 12 (CESSIONE DELLE QUOTE) -----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. -----

ART. 13 (VINCOLI SULLE QUOTE) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. -----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----

ART. 14 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO) -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile. -----

ART. 15 (RECESSO) -----

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di re-

cesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: -----

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; -----
- b) la fusione o scissione; -----
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo; -----
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- e) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; -----
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c. -----

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. -----

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 16 (ESCLUSIONE) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

- a) che, pur avendo perduto i requisiti per l' ammissione non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso; -----
- b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle attività della cooperativa; -----
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----
- e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l' esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Per i soci lavoratori, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio: -----

- f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento; -----
- g) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro. -----

L' esclusione diventa operante dall' annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. -----

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostan-

ziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. -----

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 48 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. ---

ART. 17 (MORTE DEL SOCIO) -----

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. -----

ART. 18 (LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA) -----

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. -----

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria. -----

TITOLO IV -----

SOCI SOVVENTORI -----

ART. 19 (SOCI SOVVENTORI) -----

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59. -----

ART. 20 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI) -----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 24, lett. a) punto 2), del presente Statuto. -----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e

sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore a 50 né superiore a 500 euro. -----

ART. 21 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI) -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

ART. 22 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE) -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; -----
- c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; -----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso; -----

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, qualora un socio sottoscriva più di 150 azioni, gli verrà attribuito un voto ogni 100 azioni o frazione superiore a 50, con un massimo di 5 voti. -----

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----

ART. 23 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione. -----

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 18, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non della quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve. -----

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci operatori per l'intero valore nominale. -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione. -----

TITOLO V

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 24 (PATRIMONIO)

Il patrimonio sociale è costituito: -----

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato: -----

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi); -----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto; -----

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali; -----

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote. -----

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo; -----

f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari; -----

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci operatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento. -----

ART. 25 (CAPITALE SOCIALE)

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. -----

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile. -----

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. -----

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. -----

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c. -----

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale. -----

ART. 26 (BILANCIO)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo provvede a predisporre il bilancio annuale che deve

essere presentato all' Assemblea dei soci per l' approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili. -----

La cooperativa redigerà il bilancio – secondo la normativa vigente - in forma separate, così da poter evidenziare la parte economica derivante dalle attività di cui all'art.1 lettera a) della L. 381/91 da quelle relative alle attività di cui all'art. 1 lettera b) della L. 381/91 inerenti agli inserimenti lavorativi. -----

ART. 27 (RISTORNI) -----

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento interno. -----

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- a) erogazione diretta; -----
- b) aumento della quota di capitale detenuta da ciascun socio; -----
- c) emissione di azioni di sovvenzione o altri strumenti finanziari. -----

ART. 28 (DESTINAZIONE UTILE) -----

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge: -----

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. -----
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento). -----
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. -----
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza. -----
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto; -----
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile. -----

TITOLO VI -----

ORGANI SOCIALI -----

ART. 29 (SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE) -----

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci; -----

- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico; -----
c) collegio sindacale -----

----- **CAPO I** -----

----- **ASSEMBLEA** -----

ART. 30 (DEFINIZIONE) -----

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

ART. 31 (MODALITA' DI CONVOCAZIONE) -----

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale. -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge. -----

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. -----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso affisso nella sede sociale e spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite lettera, fax o posta elettronica, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. -----

ART. 32 (COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI) -----

Spetta all'Assemblea: -----

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa; -----
 2. approvare i bilanci; -----
 3. distribuire gli utili; -----
 4. approvare i regolamenti interni; -----
 5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi; -----
 6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
 7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. -----
- Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta. -----

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: -----
l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. -----

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti. -----

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazio-

ne dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: -----
l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci. -----

ART. 33 (DIRITTO DI VOTO) -----

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. -----

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----

Il voto plurimo è disciplinato come segue: -----
ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 5.000 € di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti. Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l' integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all' insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538. -----

ART. 34 (DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA) -----

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c. -----

L'assemblea è presieduta di norma, da chi ha la rappresentanza legale o, in sua assenza da altro socio designato dagli intervenuti; è nominato dagli intervenuti il Segretario verbalizzante. Le deliberazioni debbono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea.-----

E' obbligatoria la redazione, a cura di un notaio, del verbale dell' Assemblea quando si tratti di deliberazioni sulle modifiche dell' atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori della società cooperativa. -----

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea-----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano o in altre forme palesi. -----

Salvo che non avvengano per acclamazione, la nomina alle cariche sociali saranno effettuate mediante votazione scritta. -----

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio. -----

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. -----

ART. 35 (ASSEMBLEE SEPARATE) -----

La cooperativa può svolgere assemblee separate. -----
Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c. ----
Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni. -----

ART. 36 (ASSEMBLEE SPECIALI) -----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria. -----

----- **CAPO II** -----

----- **ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

ART. 37 (COMPOSIZIONE) -----

L'Organo Amministrativo può essere composto da uno a più soci con decisione presa ai sensi dell'art. 2479 e potrà assumere la forma di: -----

- Amministratore Unico -----
- Consiglio di Amministrazione -----

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea e non può essere inferiore a tre né superiore a cinque. -----

Per almeno i due terzi degli amministratori devono essere soci o indicati dai soci, in regola con il versamento della quota e non debitori della cooperativa a qualsiasi titolo; l'assemblea ha facoltà di eleggere i possessori di strumenti finanziari entro il limite di un terzo nonché personalità espressione di movimenti democratici o di organizzazioni affini alla cooperazione. -----

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. ----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili; ogni mandato si compone di tre esercizi. -----

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendono incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative. -----

Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese. -----

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del presidente, il quale inoltre lo convoca quando lo ritiene necessario o se ne riceva richiesta di almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da trattare. -----

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano forniti ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. ----

L'avviso deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire agli interessi due giorni prima della riunione, tranne i casi di urgenza, nei quali è sufficiente un giorno. -----

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del Presidente mentre la deliberazione si

considera non approvata se il voto è segreto. -----

Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un consigliere quando si tratti di questioni riguardanti amministratori, sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado. -----

ART. 38 (COMPETENZE) -----

L'Organo Amministrativo: -----

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; -----

b) è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale. -----

A titolo esemplificativo spettano all'Organo Amministrativo: -----

1. redigere il bilancio d'esercizio; -----

2. stipulare gli atti, contratti e le convenzioni richiesti dall'attività sociale; -----

3. porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della cooperativa sociale; -----

4. stabilisce la durata, i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----

5. compiere tutti gli atti amministrativi che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto. -----

c) delibera su fusioni ed incorporazioni, nei casi previsti dalla legge; -----

d) indica, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 c.c., i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documenta la condizione di prevalenza mutualistica nella nota integrativa al bilancio; illustra, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni. -----

ART. 39 (PRESIDENTE) -----

Il Consiglio, se nominato, elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, indicando, in quest'ultimo caso, chi sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Può pertanto, a titolo esemplificativo: riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze; agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado; operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico. -----

Previamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti al vice presidente o ad un amministratore delegato nonché, con procura speciale, a dipendenti della società o a terzi. -----

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un comitato esecutivo composto da suoi membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega. -----

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci né le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381. -----

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della società. -----

ART. 40 (AMMINISTRATORE UNICO) -----

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale e deve assolvere

a tutti i compiti demandanti all'Organo Amministrativo nel presente statuto e nel rispetto delle leggi vigenti. -----

Inoltre può, a titolo esemplificativo: riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze; agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado; operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico. -----

Può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti, con procura speciale, ad uno o più soci nonché a dipendenti della società o a terzi. -----

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci nè le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381. -----

ART. 41 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del Consiglio resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dall'art. 33. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, alla convocazione dell'Assemblea dei soci deve provvedere d'urgenza il Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'Assemblea dei soci, rimanendo in carica fino alla sostituzione. -----

ART. 42 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI) -----

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico od agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi. -----

CAPO III -----

COLLEGIO SINDACALE -----

ART. 43 (COMPOSIZIONE) -----

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. -----

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti

negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. -----

ART. 44 (COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE) -----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. -----

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. -----

ART. 45 (MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE) ---

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto. -----

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all' assemblea-----

ART. 46 (CONTROLLO CONTABILE) -----

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. ----

ART. 47 (CONTROLLO DEI SOCI) -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c. --

TITOLO VII -----

CONTROVERSIE -----

ART. 48 (CONCILIAZIONE – ARBITRATO) -----

Le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa sociale, di cui al presente statuto, ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci, liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purchè concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano. -----

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. -----

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e

dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. -----
Ogni controversia non definita nei termini testè espressi tramite conciliazione come prevista nel presente articolo sarà deferita alla decisione di un arbitro o un Collegio arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Modena secondo il relativo regolamento. ----
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **SCIoglimento – INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE** -----

ART. 49 (SCIoglimento) -----

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea. -----

ART. 50 (MODALITA' DI LIQUIDAZIONE) -----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni. -----

ART. 51 (INSOLVENZA) -----

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un' attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. -----

ART. 52 (MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO) -----

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell' atto costitutivo si applica l' articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile. -----

----- **TITOLO IX** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI** -----

ART. 53 (NATURA) -----

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. -----

ART. 54 (CLAUSOLE MUTUALISTICHE) -----

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatizzata messa in liquidazione della società. -----

ART. 55 (REGOLAMENTI INTERNI) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. -----

ART. 56 (RINVIO) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni, e quelle relative alla disciplina delle società a responsabilità limitata. -----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società

per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. -----
F.to D' AngelPaolo Giuseppe - Antonio Nicolini notaio - sigillo. -----

*Io sottoscritto **Dott. Antonio Nicolini Notaio in Modena**, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese. -----*
F.to ANTONIO NICOLINI - Notaio - Digitale -----